

Delibera n. 143/2016

Procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento avviato con la delibera n. 49/2015. Proroga del termine di conclusione del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 novembre 2016

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (di seguito: "decreto-legge n. 201/2011") che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettere b) e c), in base al quale l'Autorità provvede a *"definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori"*; nonché *"a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)";*
- il comma 2, lettere d) ed e), in base al quale l'Autorità provvede a *"stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta"*; nonché *"a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- Il comma 2, lettera f), in base al quale l'Autorità provvede a *"definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare nonché a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché, in relazione al trasporto ferroviario regionale, di verificare che nei relativi bandi di gara non sussistono condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile, già al*

momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti”;

- il comma 3, lettera a), in base al quale l’Autorità *“può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici”*,
- il comma 4 che riguarda il riparto di competenze, nonché il coordinamento delle rispettive funzioni, tra l’Autorità e le Amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché le Autorità amministrative indipendenti, nei settori interessati dall’attività di regolazione dell’Autorità medesima;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (di seguito: “decreto-legge n. 1/2012”) il quale, in relazione al trasporto ferroviario, attribuisce all’Autorità il compito di definire, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;

VISTA la delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015, recante “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento” (di seguito: “delibera n. 49/2015”);

VISTO in particolare l’articolo 2 della suddetta delibera n. 49/2015, con il quale è stato avviato il procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, fissando il termine di conclusione alla data del 18 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 28-bis/2016 del 15 marzo 2016 con la quale la scadenza del termine di conclusione del procedimento è stata prorogata alla data del 30 settembre 2016;

VISTA la delibera n. 83/2016 del 21 luglio 2016, recante il *“Procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento avviato con la delibera n. 49/2015. Avvio consultazione e differimento termine”*, con la quale lo schema di atto di regolazione è stato posto in consultazione fino al 21 settembre 2016 e, conseguentemente, la scadenza del termine di conclusione del procedimento è stata prorogata alla data del 30 novembre 2016;

CONSIDERATO che sullo schema di atto di regolazione sono stati acquisiti i pareri di ANAC ed AGCM, sulla base dei protocolli di collaborazione bilaterali sottoscritti tra Autorità, con note

pervenute, rispettivamente, in data 16 settembre 2016, prot. ART 6788/2016 e 28 ottobre 2016, prot. ART 8033/2016, nonché le osservazioni della Conferenza unificata delle Regioni approvate nella riunione del 29 settembre 2016;

CONSIDERATO che, nella predisposizione delle misure regolatorie da adottare, si è tenuto conto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”, attuativo degli artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca specifiche disposizioni in materia di bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di definizione dei lotti di gara nonché sull’individuazione dei livelli di servizio, oltre ad assegnare all’Autorità ulteriori poteri di regolazione del settore del trasporto pubblico locale e regionale, anche in materia di determinazione dei lotti di gara;

CONSIDERATO che l’iter approvativo dello schema di decreto legislativo si è perfezionato nella seduta del 24 novembre 2016, con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri;

TENUTO CONTO che è intervenuta la sentenza n. 251/2016 con la quale la Corte Costituzionale, in accoglimento dell’impugnazione promossa dalla Regione Veneto, si è pronunciata sulla illegittimità costituzionale della legge delega n. 124/2015, laddove prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati "previo parere" e non "previa intesa" con le Regioni in materie, tra cui rientrano i servizi di trasporto pubblico locale, in cui la semplice consultazione non è sufficiente a garantire le prerogative costituzionalmente attribuite alle Regioni;

RILEVATO che dalla suddetta pronuncia discende pertanto l’illegittimità, tra l’altro, della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo di che trattasi, attuativo della legge n. 124/2015, in materia di servizi di trasporto pubblico locale, per la cui stesura è necessaria, secondo il giudice costituzionale, l’intesa con le Regioni;

RITENUTO che l’adozione delle misure regolatorie di competenza di questa Autorità debba avvenire assicurando il necessario coordinamento con il quadro di riferimento normativo di settore;

CONSIDERATO che, per effetto dell’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, sia venuta meno la certezza dell’assetto normativo del settore di riferimento delle misure da adottare e che pertanto non sia opportuno procedere, in concomitanza con detta situazione, ad adottare le misure regolatorie per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento;

RITENUTO di prorogare il termine di conclusione del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 49/2015 per un tempo congruo rispetto alla necessità vi sia maggiore chiarezza sull’evoluzione della revisione dell’assetto normativo del settore del trasporto pubblico locale e regionale;

RITENUTO congruo stabilire il nuovo termine di conclusione del procedimento nel giorno 31 marzo 2017;

su proposta del Segretario generale;

DELIBERA

1. Per le motivazioni riportate in premessa, il termine di conclusione del procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, avviato ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 49/2015, è prorogato al 31 marzo 2017.

Torino, 30 novembre 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi